

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2528

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINCATO, BASSANINI, BERTONE, BIONDI, BORTOLAMI, BONIVER, BREDA, CAMBER, CERUTI, CERUTTI, CIMA, COLUCCI, FACHIN SCHIAVI, FERRARI WILMO, FRANCHI, GASPAROTTO, GOTTARDO, GRILLI, GROSSO, GUARRA, MASTRANTUONO, MAZZA, MITOLO, MOTETTA, ORCIARI, PALMIERI, PARLATO, PATRIA, PELLIZZARI, PORTATADINO, RAUTI, RIGHI, SALERNO, SARETTA, SOAVE, SOLAROLI, STRUMENDO, TAGLIABUE, TEALDI, TESTA ANTONIO, ZAMPIERI

Presentata il 25 marzo 1988

Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme per lo sviluppo della montagna sancite con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono rivolte a promuovere la valorizzazione delle zone di montagna favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso l'attuazione dei programmi di sviluppo dei piani territoriali dei rispettivi comprensori, nell'ambito di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro dell'indirizzo generale dell'economia del paese e delle singole regioni. In altri termini e più in particolare con la legge in questione si è teso ad eliminare, o quanto meno contenere nei limiti del possibile, gli squilibri di natura sociale, economica tra le zone montane ed il resto del paese.

Si è teso nel dettaglio a consentire alle popolazioni interessate migliori con-

dizioni ambientali ed abitative, attraverso specifici incentivi, a valorizzare le risorse, e farne gli strumenti necessari ed idonei per alleviare e compensare le condizioni di disagio derivanti dalle caratteristiche tipiche e peculiari dell'ambiente montano; a favorire anche la preparazione culturale, sociale e professionale delle popolazioni montane.

Pertanto si è provveduto alla elaborazione di piani di sviluppo economico-sociali, opere di viabilità pubblica ed opere private di interesse comune, nonché particolari agevolazioni fiscali secondo quanto sancito dalla legge 25 luglio 1952, n. 991. Su di un altro piano, per quanto attiene all'aspetto specifico del rifornimento idrico da parte degli stessi comuni montani, la situazione economica oggettiva non collima con le finalità del legislatore

di venire incontro alle condizioni peculiari dei comuni montani. Infatti nella realtà i comuni montani molto spesso si procurano il rifornimento idrico da acquedotti la cui ubicazione è a valle del comune stesso, per cui sono inevitabilmente soggetti a sostenere spese non indifferenti per uso dell'energia elettrica adibiti al sollevamento dell'acqua.

Non è raro quindi per l'utente dei comuni montani che si trovano in simili particolari condizioni sostenere un costo di oltre lire mille a metro cubo di acqua consumata. Una spesa eccessiva che non

facilita le condizioni socio-economiche delle popolazioni di questi comuni.

La finalità specifica di questa proposta s'inquadra nelle provvidenze a favore delle comunità montane; la filosofia della presente proposta è quella di favorire una agevolazione di un bene di largo consumo e fondamentale per la vita umana, animale e vegetale delle località montane.

Si auspica pertanto una convergenza di consensi che si concretizzi con l'affermazione, in tempi brevi, di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I comuni classificati nei territori delle comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per quanto attiene all'approvvigionamento idrico da impianti di sollevamento dell'acqua per livelli superiori ai 500 metri, hanno diritto ad una agevolazione del 50 per cento dei costi energetici dell'ente gestore.

ART. 2.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei piani nazionali di sviluppo, dispone che una aliquota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e dei contributi speciali, sia destinata al raggiungimento delle finalità della presente legge.

2. L'onere derivante dall'agevolazione sui costi energetici dell'ente gestore secondo quanto stabilito dall'articolo 1, è a carico dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla legge 5 dicembre 1964, n. 1269, come modificata dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 973.

ART. 3.

1. Le disposizioni della presente legge integrano le norme attualmente in vigore per la montagna. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale.

ART. 4.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.